

ROMA



Protocollo RC n. 12738/2022

Deliberazione n. 24

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2022

VERBALE N. 33

Seduta Pubblica del 28 aprile 2022

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2022, il giorno di giovedì 28 del mese di aprile, alle ore 10,18 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avverte che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti e sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,46 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Ciani Paolo, Cicculi

Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Battaglia Erica, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, De Gregorio Flavia, De Priamo Andrea, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Leoncini Francesca, Matone Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia.

(OMISSIS)

A questo punto assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Segretario Generale dott. Pietro Paolo MILETI.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 30ª proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

### **30ª Proposta (Dec. G.C. n. 19 del 22 aprile 2022)**

#### **Determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'annualità 2022.**

Premesso che

l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.);

l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.);

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), successivamente modificato con le Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, n. 33 del 30 marzo 2018 e n. 116 del 30 settembre 2020;

l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe 2022), convertito con modificazioni con la Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Ta.Ri. e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali è stato fissato al 31 marzo 2022 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. 309/2021), successivamente ulteriormente differito al 31 maggio 2022 dall'articolo 3, comma 5-sexiesdecies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 28 (c.d. Milleproroghe 2022), convertito con modificazioni con la Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15;

in virtù di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere concernenti la tassa sui rifiuti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del medesimo Decreto Legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e che il Comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

sempre in base al citato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 2011, i versamenti della tassa sui rifiuti, la cui scadenza è fissata dal Comune prima dell'1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva all'1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati,

precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/1995”;

la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha ad oggetto la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e l'approvazione del MTR (Allegato A alla delibera stessa), per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), distinguendole in parte fissa e parte variabile;

la Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 ha ad oggetto la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025” e l'approvazione del MTR-2 (Allegato A alla delibera stessa), per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante Ta.Ri.;

la stessa deliberazione ARERA prevede una profonda revisione delle regole di individuazione dei costi, obblighi del tutto nuovi per soggetti gestori, Enti e Autorità stessa, prolungando l'iter di redazione, approvazione e validazione dei Piani finanziari;

in particolare, la deliberazione ARERA n. 363/2021 prevede che:

- il perimetro gestionale è uniforme su tutto il territorio nazionale e comprende lo spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; la gestione tariffe e rapporti con gli utenti; il trattamento e recupero dei rifiuti urbani; il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- la definizione delle componenti di costo in: costi operativi, costi d'uso del capitale e componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2022-2025;
- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- la determinazione dei corrispettivi per l'utenza in ciascuna annualità 2022 e 2023 attraverso le componenti di costo fisso e variabile individuate in base al MTR-2 attribuendo i costi tra utenze domestiche e non domestiche, in coerenza con le tabelle del D.P.R. n. 158/1999;

il metodo MTR-2 prevede che le componenti di costo da utilizzare per la costruzione del PEF 2022, siano riferite all'anno a-2, ossia all'esercizio finanziario 2020, risultanti, come detto, da fonti contabili obbligatorie.

Considerato che

con Deliberazione n. 23 del 26 aprile 2022 l'Assemblea Capitolina ha adottato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 redatto secondo il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2), di cui alla Deliberazione di ARERA n. 363/2021, quantificando i costi per le seguenti annualità:

- 2022 pari ad Euro 799.304.613,00 compresa IVA;
- 2023 pari ad Euro 804.367.527,00 compresa IVA;
- 2024 pari ad Euro 805.728.406,00 compresa IVA;
- 2025 pari ad Euro 808.454.418,00 compresa IVA;

i costi sopra riportati costituiscono a loro volta la base finanziaria su cui articolare le tariffe Ta.Ri. per il biennio 2022-2023, come previsto dall'art. 8 della Deliberazione n. 363/2021;

per l'anno 2022, ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dell'art. 1 comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2 del 4 novembre 2021, dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

1. il contributo del MIUR ricevuto nell'anno 2021 per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 che per Roma Capitale ammonta a Euro 1.407.026,36;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione realizzate negli esercizi finanziari 2018-2020, non inseriti nei PEF degli anni precedenti, pari ad Euro 17.810.807,77;
3. le entrate da procedure sanzionatorie nei confronti di AMA per l'anno 2020 contestate dal Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, pari ad Euro 5.960.425,99;

per un totale di detrazioni pari ad Euro 25.178.260,12;

conseguentemente il totale dei costi da finanziare con la Ta.Ri. per l'annualità 2022 ammonta ad Euro 774.126.353,32, di cui parte fissa Euro 292.693.385,89 (il 37,81%) e parte variabile Euro 481.432.967,43 (il 62,19%);

la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e le tariffe delle utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.).

Rilevato che

è necessario individuare gli indirizzi e i criteri per la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenze, con particolare riguardo soprattutto alle implicazioni di carattere sociale e all'attenzione posta dal legislatore per le utenze domestiche;

in relazione alle suddette priorità, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto carico di prelievo complessivo, in applicazione dell'algoritmo di calcolo riportato nello schema di cui all'Allegato 1, corredato dal glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2), sono state operate le seguenti scelte:

- a. ripartizione del carico di prelievo tra parte fissa e parte variabile dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario 2022-2025: le quote rispettivamente considerate, derivano dall'aggregazione delle diverse voci di costo del citato Piano Economico Finanziario per l'anno 2022, in applicazione della classificazione riportata nel MTR-2;
- b. applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972 sulla parte fissa e variabile;
- c. ripartizione del prelievo tra utenze domestiche (relative alle abitazioni) e utenze non domestiche secondo il criterio della produzione media dei rifiuti delle rispettive categorie: ai fini della determinazione delle quote di ripartizione in questione, sono stati considerati i coefficienti di produzione di rifiuti per metro quadro (kg/m<sup>2</sup>) riportati alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a (relative, rispettivamente, alle utenze non domestiche e domestiche) del D.P.R. n. 158/1999, applicandoli alle superfici registrate nel database della Tariffa aggiornato al 31 marzo 2022, attribuendo il 55,97% alle utenze non domestiche e il 44,03% alle utenze domestiche. Tale risultato nasce da una stima della produzione potenziale di rifiuti dei due comparti alla luce dei coefficienti presuntivi indicati dal D.P.R. n. 158/1999 ed è stato pertanto adottato, arrotondato, quale parametro di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. Sia per la parte fissa sia per la parte variabile, è stata adottata una ripartizione collegata alla stima della produzione, con la gradualità prevista dal D.P.R. n. 158/1999. La parte fissa della tariffa, che rappresenta la parte correlata ai costi di carattere strutturale, non variabili in relazione alla effettiva produzione di rifiuti dei comparti componenti, bensì rappresentativi del dimensionamento della struttura industriale e tecnico-amministrativa preposta alla gestione, è stata portata al 47,64% per le famiglie per tener conto sia del fatto che il servizio AMA per le famiglie è più capillare di quello per le aziende, sia della gradualità di qualsiasi variazione tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158/1999. Alle utenze non domestiche è attribuito il restante 41,84%. La parte variabile è stata attribuita in ragione del 52,36% alle utenze domestiche e del 58,16% alle utenze non domestiche, al fine di tener conto dei risultati ottenuti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di produzione. Il ricorso a coefficienti presuntivi è dovuto al fatto che le attuali modalità di conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta e smaltimento non consentono di misurare con precisione l'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e misurazioni puntuali porterebbero a significativi aumenti dei costi;
- d. per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto utenze domestiche, l'introduzione del parametro "numero di nuclei familiari", senza adeguati correttivi, avrebbe portato a variazioni significative del prelievo con l'aumentare del nucleo familiare, per effetto degli aumenti particolarmente elevati riservati alle abitazioni caratterizzate da minor superficie e maggior numero di occupanti e - correlativamente - per effetto delle diminuzioni di tariffa risultanti per le abitazioni caratterizzate da maggior superficie e occupate da nuclei di un solo componente. Pertanto, al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa ed evitare aggravii di prelievo insostenibili per le famiglie numerose, in

considerazione del principio di cui al comma 7, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, il calcolo della tariffa è stato effettuato, relativamente alle utenze domestiche, in modo distinto: per una quota pari al 78,3% del gettito previsto, attraverso l'applicazione di tariffe fisse per metro quadro, pari all'80% delle tariffe in vigore nel 2002 ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; per la restante quota del 21,7% vengono integralmente applicati i coefficienti di parametrizzazione di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, crescenti al crescere del numero di componenti del nucleo familiare, riferiti, distintamente, alla parte fissa (Ka) e alla parte variabile (Kb) della tariffa. I coefficienti in questione, tratti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato al D.P.R. n. 158 del 1999, sono riportati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento all'Allegato 3. Per i nuclei familiari più numerosi composti da più di tre persone, il coefficiente applicato è quello minimo. Con l'adeguamento delle tariffe alla struttura dei costi, cresce la componente della parte variabile delle tariffe, nella direzione del metodo normalizzato (Allegato 5);

- e. per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto delle utenze non domestiche e, quindi, la determinazione delle misure tariffarie di ciascuna delle categorie, sono stati integralmente applicati i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alle tabelle (3a) e (4a) del D.P.R. n. 158 del 1999, determinando le misure di ciascun coefficiente nell'ambito degli intervalli tra misura minima e misura massima ivi previsti. La graduazione dei coefficienti è la medesima tra le diverse categorie sia per la parte fissa (Kc), sia per la parte variabile (Kd) della tariffa. Al fine di perequare gradualmente il trattamento delle diverse tipologie di aziende sui parametri del D.P.R. n. 158 del 1999 è stato operato un adeguamento verso valori intermedi o verso valori superiori compresi nei limiti massimi delle tabelle (3a) e (4a) limitatamente ad alcune categorie risultanti grandi produttori di rifiuti, applicando coefficienti minimi o valori intermedi. I coefficienti e le tariffe unitarie per metro quadrato, applicabili alle 26 categorie delle utenze non domestiche, sono riportate nelle tabelle allegate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 4 e 6);

in relazione alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017 avente ad oggetto "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale" nonché del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), il presente provvedimento ha determinato le percentuali di riduzione per ciascuna tipologia di agevolazione, come di seguito rappresentato:

<b>tipologia agevolazione</b>	<b>utenze domestiche</b>	<b>utenze non domestiche</b>
Autocompostaggio	30%	-
Autocompostaggio, compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose "prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche" e pratica del compostaggio di comunità	-	10%
Spreco alimentare	-	fino al 25%, come da determinazione dirigenziale n. rep. QL/1895 del 17/12/2021

Atteso che

in data 22 aprile 2022 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata. "

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

in data 22 aprile 2022 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

in data 22 aprile 2022 il Direttore della IV Direzione della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."

Il Direttore

F.to: S. Quintarelli;

Dato atto che

le Commissioni Capitoline Permanenti I – Bilancio e IV – Ambiente, nella seduta congiunta del 26 aprile 2022, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica nonché quello di regolarità contabile espresso dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine all'emendamento approvato.

Visti:

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la Legge dicembre 2013, n. 147;

la Deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019;

la Deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020;

la Deliberazione di ARERA n. 363 del 3 agosto 2021;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 116 del 30 settembre 2020 (Regolamento Ta.Ri.);

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 23 del 26 aprile 2022 (PEF 2022-2025);



per quanto esposto in narrativa:

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

1. di approvare - in correlazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art. 2 del D.P.R. n. 158/1999 - le misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l'annualità 2022, come da Piano Economico Finanziario 2022-2025, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 23 del 26 aprile 2022, come previsto da ARERA con la Deliberazione n. 363/2021, citata in premessa, per un costo complessivo pari ad Euro 799.304.613,00 compresa IVA;
2. di dare atto che, applicando le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione di ARERA n. 2/2021 citate in premessa, pari ad Euro 25.178.260,12, il prelievo per l'anno 2022 a carico dell'utenza sarà pari ad Euro 774.126.353,32, di cui Euro 292.693.385,89 per costi fissi (il 37,81%) ed Euro 481.432.967,43 per costi variabili (il 62,19%), come da algoritmo di calcolo (Allegato 1) e glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di ripartire il predetto carico di prelievo complessivo nel modo seguente:
  - a) costi fissi del servizio di cui al punto 2, nella misura del 47,64% per le utenze domestiche (Ta.Ri.-FD pari ad Euro 139.439.129,00) e del 52,36% per le utenze non domestiche (Ta.Ri.-FND pari ad Euro 153.254.256,00);
  - b) costi variabili del servizio di cui al punto 2, nella misura del 41,84% per le utenze domestiche (Ta.Ri.-VD) e del 58,16% per le utenze non domestiche (Ta.Ri.-VND) pari, rispettivamente, ad Euro 201.431.553,00 ed Euro 280.001.414,00;
4. di approvare i coefficienti necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo, come segue:
  - a) i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella relativa ai Comuni con più di 5.000 abitanti (1a dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) e nella misura applicata indicata nella tabella 2 di cui al medesimo Allegato - come da prospetto Allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - b) per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> all'anno), necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, per le motivazioni espresse in narrativa - come da prospetto Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare, conseguentemente, per i motivi esposti in premessa, per ogni categoria e sottocategoria di utenza domestica e non domestica, la tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), al m<sup>2</sup> e all'anno, al lordo e al netto del tributo provinciale (5%), come dettagliatamente specificata nei prospetti Allegati 5 e 6, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;


6. di stabilire le percentuali di riduzione per le seguenti tipologie di agevolazione, che nel seguente prospetto si riportano:

<b>tipologia agevolazione</b>	<b>utenze domestiche</b>	<b>utenze non domestiche</b>
Autocompostaggio	30%	-
Autocompostaggio, compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose "prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche" e pratica del compostaggio di comunità	-	10%
Spreco alimentare	-	fino al 25%, come da determinazione dirigenziale n. rep. QL/1895 del 17/12/2021

precisando che per tutte le agevolazioni previste dal Regolamento Ta.Ri. vigente, qualora ci siano più agevolazioni che insistono sulla medesima utenza, queste verranno applicate, una alla volta, sulla quota residua imponibile secondo l'ordine temporale di adozione della relativa agevolazione partendo dalla meno recente;

7. di dare atto che l'importo pari ad Euro 799.304.613,00 è allocato nel Bilancio 2022 di Roma Capitale sulle posizioni finanziarie di entrata E1.01.01.61.001.Ta.Ri. centro di ricavo OTR per Euro 797.897.586,64 e E2.01.01.01.002.Ta.Ri. per Euro 1.407.026,36, e la correlata spesa di pari importo è allocata sui centri di costo 1NU - posizioni finanziarie U1.03.02.15.004.5AMA per Euro 782.921.937,72, U1.03.02.15.004.CARC per Euro 16.011.564,54 e U1.03.02.11.999.00SM per Euro 371.110,74; detti stanziamenti, sui capitoli di bilancio di entrata e di spesa interessati, saranno aggiornati tramite variazione di bilancio;
8. di dare atto, infine, che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dall'1 gennaio 2022.

## ALLEGATO N.1 – Algoritmo di calcolo della Ta.Ri. di Roma Capitale



\* Ta.Ri. di riferimento al netto delle detrazioni.

**ALLEGATO N. 2 - Glossario acronimi**

TaRi-F	Quota Fissa complessiva TaRi
Tari-V	Quota Variabile complessiva TaRi
TaRi-FD	Quota Fissa Domestica TaRi
TaRi-FND	Quota Fissa Non Domestica TaRi
TaRi- VD	Quota Variabile Domestica TaRi
TaRi-VND	Quota Variabile Non Domestica TaRi
Ka	Coefficiente di adattamento per attribuzione parte fissa utenza domestica che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quf	Quota unitaria (€/m <sup>2</sup> ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)
Kb	Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quv	Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
Cu	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
Cua	Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
Kd	Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte variabile utenza non domestica che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività
Kc	Coefficiente potenziale di produzione in kg/m <sup>2</sup> anno per attribuzione parte fissa utenza non domestica che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività
Qaf	Quota unitaria parte fissa utenze non domestiche

ALLEGATO N. 3 – Coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  applicati alle utenze domestiche per la graduazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti in relazione al numero dei componenti (da DPR n. 158/99).

	Coefficiente parte fissa	Coefficiente parte variabile				
<i>Nucleo</i>	<i><math>K_a</math> *</i>	<i><math>K_b</math> * minimo</i>	<i><math>K_b</math> * massimo</i>	<i><math>K_b</math> applicato</i>	<i>Utenti</i>	<i>Superficie m<sup>2</sup></i>
1	0,86	0,6	1	1	464.861	35.629.628
2	0,94	1,4	1,8	1,8	332.354	27.754.323
3	1,02	1,8	2,3	2,1	239.285	20.425.431
4	1,1	2,2	3	2,2	153.327	13.859.794
5	1,17	2,9	3,6	2,9	34.282	3.253.628
da 6 in poi	1,23	3,4	4,1	3,4	13.002	1.981.673
		<b>Somma</b>			1.237.111	102.904.477

\* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa ( $K_a$ ) e della parte variabile ( $K_b$ ) della tariffa. Il coefficiente  $K_a$  si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente  $K_b$ , sono riportati i valori minimi e massimi, indicati dal medesimo DPR, e il valore applicato nel calcolo della tariffa

ALLEGATO N. 4 – Coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  applicati alle utenze non domestiche ai fini della determinazione delle misure della Tariffa per la gestione dei rifiuti di ciascuna categoria (da DPR n. 158/99).

Categoria	Coefficiente parte fissa		Coefficiente parte variabile			Superficie $m^2$	
	$K_c$ (*) minimo	$K_c$ (*) massimo	$K_c$ (*) applicato	$K_d$ (*) minimo	$K_d$ (*) massimo		$K_d$ (*) applicato
2	0,43	0,61	0,43	3,98	5,65	3,98	5.999.069
3	0,39	0,46	0,39	3,6	4,25	3,6	697.006
4	0,43	0,52	0,52	4	4,8	4,8	8.814.084
4A	0,43	0,52	0,52	4	4,8	4,8	506.109
5	0,74	0,81	0,74	6,78	7,45	6,78	340.894
6	0,45	0,67	0,56	4,11	6,18	5,2	176.708
7	0,33	0,56	0,56	3,02	5,12	5,12	915.038
8	0,85	1,19	0,85	7,8	10,98	7,8	2.258.913
8A	0,85	1,19	0,85	7,8	10,98	7,8	596
9	0,89	1,47	0,89	8,21	13,55	8,21	2.203.632
10	0,97	1,47	1,47	8,9	13,55	13,55	7.758.884
11	0,51	0,86	0,86	4,68	7,89	7,89	1.210.468
12	0,92	1,22	1,22	8,45	11,26	11,26	2.564.206
13	0,96	1,44	1,44	8,85	13,21	13,21	192.698
14	0,72	0,86	0,86	6,66	7,9	7,9	46.556
15	1,08	1,59	1,59	9,9	14,63	14,63	24.075
16	0,98	1,12	0,98	9	10,32	9	521.573
17	0,87	0,99	0,87	8,02	9,1	8,02	1.404.584
18	0,32	0,89	0,89	2,93	8,2	8,2	249.796
19	0,43	0,88	0,7	4	8,1	6,5	284.268
20	3,25	4,33	3,5	29,93	39,8	32	1.439.640
21	2,45	7,04	3,08	22,55	64,77	28,5	755.560
22	1,49	2,34	1,9	13,72	21,55	17,6	1.087.943
23	4,23	10,76	4,23	38,9	98,96	38,9	248.161
24	1,49	1,98	1,98	13,7	18,2	18,2	95.030
25	3,48	6,58	3,48	32	60,5	32	35.888
26	0,74	1,83	0,74	6,8	16,83	6,8	25.360
						<b>Somma</b>	<b>39.856.739</b>

\* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa ( $K_c$ ) e della parte variabile ( $K_d$ ) della tariffa. Il coefficiente  $K_c$  si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente  $K_d$ , sono riportati i valori minimi e massimi, indicati dal medesimo DPR, e il valore applicato nel calcolo della tariffa

ALLEGATO N. 5 - Categorie delle Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale -  
Utenze domestiche

<i>Nucleo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tariffa mq</i>	<i>Tariffa anno</i>
1	Utenze domestiche condotte da nucleo di una persona	2,47537	16,59616
2	Utenze domestiche condotte da nucleo di due persone	3,22317	29,87309
3	Utenze domestiche condotte da nucleo di tre persone	3,25310	34,85194
4	Utenze domestiche condotte da nucleo di quattro persone	3,27835	36,51156
5	Utenze domestiche condotte da nucleo di cinque persone	3,30922	48,12887
da 6 in poi	Utenze domestiche condotte da nucleo di sei e più persone	3,33167	56,42695

La tariffa espone sono al netto del tributo provinciale (5%)

N.B.: le misure sono espone in tabella con arrotondamento al 5° decimale, mentre per il calcolo delle quote dovute si utilizzeranno 8 decimali

ALLEGATO N. 6 - Categorie delle Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale -  
Utenze non domestiche

Categoria	Descrizione	Tariffa netta	Tariffa lorda*
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.	4,53783	4,76472
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostrre permanenti e simili, sale giochi.	4,10850	4,31392
4	Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita.	5,47799	5,75189
4A	Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali	2,19120	2,30076
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.	7,75813	8,14604
6	Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).	5,92209	6,21819
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali	5,86304	6,15619
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.	8,92035	9,36636
8A	Agriturismi	3,56814	3,74655
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).	9,37182	9,84041
10	Uffici e agenzie.	15,47167	16,24526
11	Banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali.	9,02399	9,47519
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.	12,85108	13,49363
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.	15,10908	15,86453
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.	9,03137	9,48294
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.	16,71538	17,55115
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.	10,28984	10,80434
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.	9,15716	9,61501
18	Attività industriali con capannoni di produzione.	9,36444	9,83266
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.	7,40261	7,77274
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.	36,64400	38,47620
21	Bar, caffè, pasticcerie.	32,49768	34,12256
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)	20,06117	21,06423
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.	44,45349	46,67617
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste	20,80174	21,84182
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.	36,56957	38,39805
26	Discoteche, night club.	7,77290	8,16154

\* La tariffa lorda comprende il tributo provinciale (5%)



Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e 4 contrari

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Carpano, Celli, Ciani, Cicculi, Converti, Corbucci, De Gregorio, Fermariello, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri De Priamo, Di Stefano, Quarzo e Rocca.

La presente deliberazione assume il n. 24.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara all'unanimità, con 32 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Carpano, Celli, Ciani, Cicculi, Converti, Corbucci, De Gregorio, De Priamo, Di Stefano, Fermariello, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Rocca, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
S. CELLI - BARBATI

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 5 maggio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 maggio 2022.

Li, 4 maggio 2022

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
p. IL DIRETTORE  
F.to: G. Viggiano

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 15 maggio 2022.

Li, 16 maggio 2022

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: G. Viggiano